

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1378 del 19/03/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA MO.TRI.DAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BUBBA N. 14/17. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1419 del 19/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciannove MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA MO.TRI.DAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BUBBA N. 14/17. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 2324 del 10.5.2017 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL S.P.A. per l'attività di "costruzioni meccaniche" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 57432 del 23.5.2017. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

- la nota del 2.2.2018, prot. n. 14639 (acquisita agli atti in data 5.2.2018 ai prott. nn. 1744, 1745 e 1746 del 5.2.2018), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta MO.TRI.DAL S.p.a., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento riguarda l'installazione di due nuovi impianti di taglio termico (emissioni denominate E17 ed E18) e la dismissione dell'emissione E2 pantografo di ossitaglio;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, quindi non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- presso lo stabilimento sono esistenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (non soggette ad autorizzazione in quanto sempre ammesse ai sensi della vigente normativa) come evidenziato dalla Det. Dir. n. 2324 del 10.5.2017;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, trasmesso dal Comune di Piacenza con nota n. 22497 del 22.2.2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2891) in merito alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico. Tra le prescrizioni si rileva che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, viene evidenziata la necessità che con l'attivazione delle emissioni E17 ed E18 venga dismessa l'emissione E2;
- nota 26.2.2018, prot. n. 12139 (prot. Arpae n. 3097 del 26.2.2018) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente inoltre che la stessa quantità d'aria estratta dovrà essere reintegrata da una portata d'aria esterna senza creare correnti

d'aria interferenti o contrarie alla captazione;

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 3184 del 27.2.2018;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL. S.P.A.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MO.TRI.DAL. S.P.A.** (C.FISC. 00101860336) per l'attività di "costruzioni meccaniche" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Bubba, 14/17 (che è anche sede legale), conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento descritta in premessa . Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PANTOGRAFO DI OSSITAGLIO

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3 FORNO DI PRERISCALDO – P=1045 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	2,5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17,5 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E4 FORNO DI PRERISCALDO – P=465 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	2,5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17,5 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E5 FORNO DI PRERISCALDO – P=465 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17,5 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 VERNICIATURA

Portata massima	32000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 VERNICIATURA

Portata massima	32000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE E10 FORNO DI PRERISCALDO – P=174 KW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g

Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 PANTOGRAFO AL PLASMA

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATURA/MOLATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2,7 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 SALDATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2,7 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 SALDATURA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2,7 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 TAGLIO TERMICO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 TAGLIO TERMICO

Portata massima	17500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E3, E4, E5 ed E10 e quanto disposto al punto n), il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791 o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1, E8, E9, E12, E13, E14, E16, E17 ed E18 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- h) i prodotti vernicianti pronti all'uso devono avere un contenuto di residuo secco medio annuo non inferiore al 60% in peso;
- i) i prodotti vernicianti all'acqua pronti all'uso devono avere un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- j) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia) pari a 25 kg/g, per un'emissione annua di COV pari a 2650 Kg/anno.

Il consumo medio è calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto k);

- k) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (compreso quello per la pulizia dei pezzi), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) deve essere adottata ogni misura al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare durante le operazioni di pulizia dei pezzi;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
- n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E17 ed E18, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi **delle emissioni E17 ed E18** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, nonché l'esito di almeno un monitoraggio ad ognuna delle **emissioni E3, E4, E5 ed E10** finalizzato alla determinazione della portata e degli ossidi di azoto;
- o) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni E17 ed E18 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- p) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni E17 ed E18 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- q) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- almeno la stessa quantità d'aria estratta a seguito dell'attivazione degli impianti generanti le emissioni E17 ed E18 dovrà essere reintegrata da una portata d'aria esterna senza creare correnti d'aria interferenti o contrarie alla captazione come ricordato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza con la propria nota n. 12139 del 26.2.2018;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E17 ed E18;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.